

L. 31 gennaio 1968, n. 41.

Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1968, n. 38.

1. Le competenze per vacanza e le indennità di soggiorno dovute a norma degli artt. 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925 n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949 n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000.

Le indennità di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui è compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.

2. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza è dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 5 del regio decreto 15 novembre 1925 n. 2180, l'indennità supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958 n. 176.